DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA

Art. 30

Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266

Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti. All'articolo 1, comma 455 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "dei costi complessivamente ammissibili" sono sostituite dalle seguenti: "degli altri costi in base ai quali e' calcolato il contributo". Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno.

Versione in vigore dal 3 ottobre 2006, non più in vigore dal 29 novembre 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
Estremi	Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
Capo	IX — Disposizioni concernenti l'editoria e le comunicazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-tributaria-e-finanziaria/art-30-modifiche-alla-legge-23-dicembre-2005-n-266/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it